



COMUNE DI VETRALLA

PROVINCIA DI VITERBO

Ordinanza N.
Data di registrazione

44
02/04/2020

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

SETTORE V - LL.PP., MANUTENZIONI, CONCESSIONI STRADALI, AMBIENTE, TUTELA ANIMALI DA AFFEZIONE

IL SINDACO

VISTI gli articoli 32, 117 e 118 della Costituzione;

VISTO l'art. 191, comma 1 del D.Lgs. 152/06 che prevede: *“Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro della salute, al Ministro delle Attività Produttive, al Presidente della regione e all'autorità d'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi”*;

VISTO il combinato disposto dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/00 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/98 che prevedono: *“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. ... Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”*;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00002 del 26 febbraio 2020 concernente "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica", emanata sulla base dello schema di cui al citato decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Capo del dipartimento della Protezione civile del 27 febbraio 2020, recante "Nomina del soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione Lazio, competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati nei giorni 1, 4, 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, recanti "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge n. 6 del 23/02/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19";

VISTI i provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus emanati dal Dipartimento della Protezione Civile;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e, in particolare, la Parte quarta, relativamente alle norme in materia di gestione dei rifiuti;

VISTO il Piano di Gestione dei rifiuti del Lazio, approvato con DCR n. 14/2012;

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

CONSIDERATO che, in tale contesto, si impone l'assunzione immediata di ogni misura necessaria e urgente idonea a rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario a prevenire, contenere e mitigare la diffusione della malattia infettiva diffusiva COVID-19;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, del notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e, in particolare, del fatto che l'11 marzo 2020 l'OMS stesso ha dichiarato che la diffusione da COVID-19 ha assunto i connotati di pandemia;

PRESO ATTO che l'Istituto Superiore di Sanità (I.I.S) con nota prot. AOO-ISS n. 8293 del 12 marzo 2020, avente ad oggetto: "Rifiuti extra ospedalieri da abitazioni di pazienti positivi al SARS COV 2 in isolamento domiciliare", precisa che: "*i rifiuti in oggetto dovrebbero essere considerati equivalenti a quelli che si possono generare in una struttura sanitaria come definiti dal DPR n. 254/2003.*" Tuttavia, nella medesima circolare, si evidenzia che "*nella consapevolezza che tale procedura potrebbe essere di difficile attuazione, anche per l'assenza di contratti in essere con aziende specializzate nella raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti infettivi, raccomanda alcune procedure considerate sufficientemente protettive per tutelare la salute della popolazione e degli operatori del settore dell'igiene ambientale (Raccolta e smaltimento rifiuti)*";

CONSIDERATO che con Circolare della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti ai Comuni del Lazio ed ai Gestori degli impianti di gestione dei rifiuti urbani, prot. reg. n. 229413 del 17/03/2020, recante "Indicazioni per la gestione dei rifiuti urbani indifferenziati. Emergenza COVID – 19", in considerazione della situazione di emergenza COVID-19 ed a seguito delle disposizioni dell'Istituto Superiore di Sanità di cui alla succitata nota prot. AOO-ISS 0008293 del 12/03/2020, sono stati chiariti alcuni elementi relativi alla gestione dei rifiuti urbani nella Regione Lazio;

RICHIAMATA la Circolare della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti ai Comuni del Lazio, prot. reg. n. 232424 del 19/03/2020, recante "Indicazioni tecniche del Consiglio del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) relativamente agli aspetti ambientali della pulizia degli ambienti esterni e dell'utilizzo di disinfettanti nel quadro dell'emergenza COVID-19 e sue evoluzioni.", in considerazione della situazione di emergenza COVID-19 ed a seguito del documento di indirizzo approvato dal Consiglio del SNPA il 18/03/2020, pubblicato sul sito della Regione Lazio, sotto l'argomento Rifiuti;

RILEVATO che l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) con la succitata nota prot. AOO-ISS 0008293 del 12/3/2020, ha disposto una serie di raccomandazioni in ordine alla corretta gestione dei rifiuti;

PRESO ATTO del documento "Prime indicazioni per la gestione dei rifiuti – Emergenza Covid-19" approvato all'unanimità dal Consiglio del Sistema Nazionale a rete per la Protezione Ambientale - SNPA, in data 23 marzo, inviato alla Regione Lazio da Arpa Lazio, in cui si conferma che la suddetta nota prot. AOO-ISS 0008293 del 12/3/2020 dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) costituisce, il documento di riferimento per il corretto conferimento dei rifiuti urbani al servizio pubblico di raccolta, nonché per gli operatori del settore di raccolta e smaltimento dei rifiuti e al contempo si forniscono le seguenti considerazioni sulla raccolta e gestione dei rifiuti urbani:

CONSIDERATO che il suddetto documento "Prime indicazioni per la gestione dei rifiuti – Emergenza Covid-19", approvato all'unanimità dal Consiglio del Sistema Nazionale a rete per la Protezione Ambientale - SNPA, in data 23 marzo, costituisce il parere tecnico previsto dall'art. 191 del D.lgs. 152/2003;

TENUTO CONTO che per la raccolta e il trasporto dovranno essere adottate le cautele indicate dall'ISS:

CONSIDERATO che attualmente questo Comune conferisce i propri rifiuti indifferenziati presso gli impianti della ditta Ecologia Viterbo;

RICHIAMATO il Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi dei rifiuti urbani, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 05/10/2001;

RICHIAMATA inoltre l'Ordinanza sindacale n. 44 del 06/06/2017 riportante le modalità e gli orari di conferimento dei rifiuti urbani e assimilati;

ACQUISITA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00015 del 25/03/2020 avente per oggetto "Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi del D.Lgs. 152/2006. Disposizioni in materia di raccolta e gestione dei rifiuti urbani";

PRESO ATTO che la stessa ordinanza stabilisce che siano i Comuni a valutare l'opportunità o meno di attivare un circuito di raccolta con giro dedicato ai rifiuti indifferenziati provenienti da abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria;

VALUTATO che si ritiene di attivare sul territorio comunale di Vetralla una raccolta specifica per i rifiuti provenienti da utenze con positivi al COVID-19, a tutela della salute dei cittadini del territorio;

SENTITA la società TEKNEKO, che svolge il servizio presso il territorio comunale in virtù del contratto d'appalto rep. n. 5689 del 28/09/2018 e della successiva cessione del ramo d'azienda formalizzata con determinazione dirigenziale n. 1927 del 20/09/2019, la quale ha fornito assicurazioni circa la possibilità di gestire con proprio personale tale servizio, essendo lo stesso formato ed in possesso dei DPI necessari;

RILEVATO che la ditta Ecologia Viterbo, con nota assunta al prot. di questo Comune in data 30/03/2020 al n. 8458, ha predisposto l'accesso alla discarica in Viterbo, Strada Lemme snc, loc. Fornaci da parte dei Comuni già utenti dei propri impianti, per il conferimento dei rifiuti di cui al punto precedente;

RITENUTO necessario adottare il presente provvedimento al fine di recepire le indicazioni di cui alla richiamata ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00015/2020;

DISPONE

1. di attivare un circuito di raccolta con giro dedicato ai rifiuti indifferenziati provenienti da abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria;
2. di stabilire che la raccolta dei rifiuti di cui al precedente punto avvenga con una frequenza pari a 2 volte a settimana, nei giorni di lunedì e giovedì;
3. di considerare tutti i rifiuti prodotti da abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone o in quarantena obbligatoria come indifferenziati con codice EER 200301 e di procedere a conferire gli stessi presso la discarica in Viterbo, Strada Lemme snc, Loc. Fornaci;
4. di mantenere inalterate le modalità di gestione dei rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata e dei rifiuti indifferenziati diversi da quelli di cui al precedente punto 3;

ORDINA

- ai cittadini residenti in abitazioni in cui **non sono presenti soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria**:
 - o di mantenere inalterate le modalità di conferimento dei rifiuti attualmente in essere nel territorio comunale;
 - o di proseguire la raccolta differenziata, con la precisazione che le mascherine monouso, i fazzoletti ed altre attrezzature monouso dovranno essere buttate nell'indifferenziato.

- ai cittadini residenti in abitazioni in cui **sono presenti soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria:**
 - o di interrompere la raccolta differenziata;
 - o di considerare tutti i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura, includendo fazzoletti, rotoli di carta, i teli monouso, mascherine e guanti, come indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme;
 - o di utilizzare per la raccolta almeno due sacchetti uno dentro l'altro o in numero maggiore in dipendenza della loro resistenza meccanica, possibilmente utilizzando un contenitore a pedale;
 - o di trattenere in casa i rifiuti prodotti e di esporre gli stessi fuori l'accesso della propria abitazione la mattina del giorno di raccolta, con le modalità concordate con la ditta. La raccolta di tali rifiuti avverrà con una frequenza pari a 2 volte settimanali, nei giorni di lunedì e giovedì;
 - o di vietare categoricamente il conferimento dei rifiuti domestici prodotti presso i contenitori stradali.

In caso di inottemperanza delle disposizioni sopra riportate si procederà all'applicazione di sanzione amministrativa di importo raddoppiato rispetto a quanto previsto dal vigente Regolamento comunale per la disciplina dei servizi dei rifiuti urbani, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29/2001.

ORDINA INOLTRE

Alla Soc. Tekneko Sistemi Ecologici Srl, gestore del servizio di igiene urbana, di attivare con decorrenza immediata le misure necessarie al fine di dare corretto adempimento alle disposizioni riportate nel presente provvedimento. In particolare, si dovrà procedere all'attivazione di un giro di raccolta dei rifiuti indifferenziati provenienti da abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria, con le frequenze e le modalità sopra riportate.

Si ricorda che i rifiuti in questione dovranno essere conferiti presso la discarica in Viterbo, Strada Lemme snc, Loc. Fornaci. Il conferimento in discarica dovrà avvenire, al fine di evitare conferimenti singoli, con una frequenza massima di una volta a settimana previo accordo con i responsabili dell'impianto.

Si raccomanda alla Soc. Tekneko di adottare tutte le cautele indicate dall'ISS e, in particolare:

- il personale addetto alla raccolta dovrà essere adeguatamente formato e informato;
- il personale addetto dovrà essere in possesso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari;
- dovranno essere tenute nella più opportuna considerazione le raccomandazioni dell'ISS in ordine all'utilizzo e pulizia delle dotazioni strumentali all'esercizio del servizio integrato di gestione dei rifiuti, ivi compresa la sanificazione dei mezzi e delle divise;
- il personale addetto dovrà applicare le necessarie precauzioni finalizzate ad evitare la manipolazione diretta del rifiuto;
- dovranno essere attuate tutte le ulteriori misure al fine di eliminare i fattori di rischio contagio per gli operatori addetti all'esecuzione del servizio e per tutti gli utenti nell'utilizzo dei

contenitori stradali di raccolta. A tal fine si raccomanda di procedere alla sanificazione dei contenitori stradali in questione e delle aree circostanti con regolarità e con frequenze maggiori rispetto alle periodicità riportate nel disciplinare di servizio;

- per la sanificazione delle zone urbane dovranno essere rispettate le “Indicazioni tecniche del Consiglio del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) relativamente agli aspetti ambientali della pulizia degli ambienti esterni e dell'utilizzo di disinfettanti nel quadro dell'emergenza COVID-19 e sue evoluzioni.” del 18/3/2020 già messe a disposizione dei comuni del Lazio;

DISPONE INFINE

1. che la presente ordinanza ha durata fino alla data di cessazione dello stato di emergenza a livello nazionale;
2. la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio comunale e sul sito internet del Comune di Vetralla;
3. che il presente atto venga trasmesso alla ditta Tekneko Srl, per la sua osservanza;
4. che il presente provvedimento venga notificato ai soggetti risultati positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria, al fine dell'immediato adeguamento delle modalità domestiche di raccolta e conferimento dei rifiuti;
5. che copia dell'ordinanza venga inoltre trasmessa, per opportuna conoscenza:
 - a. Al Responsabile del Settore V – LLPP, Manutenzioni e Ambiente;
 - b. Al Comandante di Polizia Locale del Comune di Vetralla, anche in qualità di responsabile del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), al fine della trasmissione dei dati relativi ai soggetti che necessitano il giro di raccolta dedicato, nel rispetto delle norme sulla privacy;
 - c. Alla Prefettura di Viterbo – U.T.G.;
 - d. Alla Regione Lazio – Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti;
 - e. Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
 - f. Al Ministero della Salute;
 - g. Al Ministro delle Attività Produttive;
 - h. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

AVVERTE

Che avverso la presente ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà proporre:

- ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

IL SINDACO
COPPARI FRANCESCO / INFOCERT SPA
(atto sottoscritto digitalmente)